

Decreto n. 1184

IL RETTORE

VISTA	la legge 30 dicembre 2010, 240;
VISTO	il vigente Statuto di autonomia dell'Università degli Studi Internazionali di Roma UNINT, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2013;
VISTO	il Regolamento generale di Ateneo dell'Università degli Studi Internazionali di Roma UNINT;
RAVVISATA	la necessità di disciplinare, ai sensi delle nuove disposizioni statutarie, mediante la predisposizione di un apposito Regolamento didattico per l'accesso ai corsi singoli da parte di studenti non iscritti ai Corsi di Laurea dell'Università;
PRESO ATTO	della delibera del Senato Accademico del giorno 22 marzo 2016;
PRESO ATTO	della delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno 23 marzo 2016;

EMANA

Il seguente Regolamento:

REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE A CORSI SINGOLI

ART. 1

Finalità dei corsi singoli

L'iscrizione e la frequenza a corsi singoli consentono di arricchire e completare il percorso formativo e sono rivolte alle seguenti categorie:

- Persone interessate a un aggiornamento culturale e all'integrazione delle proprie competenze;
- Laureati che vogliono accreditarsi di esami e crediti utili all'ammissione a concorsi o a scuole di specializzazione;
- Studenti che non siano riusciti a iscriversi ad un successivo ciclo di studi universitari entro i termini previsti.

ART. 2

Requisiti di ammissione

E' requisito fondamentale il possesso dei requisiti per l'iscrizione al corso di laurea o laurea magistrale all'interno del quale viene erogato il corso al quale ci si vuole iscrivere.

Inoltre, i candidati dovranno possedere gli eventuali requisiti per l'accesso a ciascun corso, nel pieno rispetto delle propedeuticità stabilite dal corso di studio.

La domanda di iscrizione a corsi singoli di cittadini italiani e/o stranieri va presentata alla Segreteria studenti, unitamente alla ricevuta della tassa di iscrizione al corso, secondo i termini previsti dall'art. 5.

Non è consentita la contemporanea iscrizione a corsi singoli e a un corso di studio che rilascia un titolo accademico.

ART. 3

Incompatibilità

Non possono iscriversi a corsi singoli:

1. gli studenti già iscritti per lo stesso anno accademico ad un corso di laurea o di laurea magistrale di questo o di altro Ateneo;
2. gli studenti in regime di interruzione studi;
3. gli studenti in regime di sospensione degli studi anche presso altro Ateneo.

ART. 4

Definizione dell'offerta annuale di corsi singoli

L'iscrizione a corsi singoli sarà subordinata alla valutazione della disponibilità delle strutture di Ateneo effettuata in sede di programmazione annuale degli accessi.

ART. 5

Ammissione e scadenze

1. L'ammissione sarà inoltre oggetto di valutazioni di carattere didattico e logistico da parte della struttura che eroga ogni corso.

2. Di norma l'iscrizione ai corsi deve avvenire entro la data di inizio di ciascun corso o a corso iniziato purché il numero di ore di lezione già svolte non sia superiore a un terzo delle ore previste.
3. In casi particolari, il Preside della Facoltà, sentiti il Coordinatore responsabile del corso di laurea o laurea magistrale nel contesto del quale viene erogato il corso, il docente del corso e la Direzione Amministrativa, potrà consentire deroghe a quanto disposto dal comma 2 con modalità di studio individuale da parte del candidato che permettano il recupero delle ore perse.
4. L'iscrizione deve comunque avvenire in tempo utile affinché il candidato possa effettivamente trarre vantaggio dal corso, svolgere le attività previste e prepararsi adeguatamente per l'esame di fine corso.

ART. 6

Certificazioni

1. Gli iscritti a singoli insegnamenti possono sostenere i relativi esami in occasione degli appelli fissati, entro e non oltre la conclusione dell'ultima sessione di esami dell'anno accademico d'iscrizione, e possono ottenere, su richiesta, un certificato dei corsi frequentati, degli esami sostenuti e dei crediti acquisiti.
2. I crediti acquisiti possono essere riconosciuti e convalidati se successivamente l'interessato si iscriva a un corso di laurea, di laurea specialistica o di laurea magistrale.
3. Il numero massimo di CFU acquisibili con una o più iscrizioni a corsi singoli, anche in anni accademici diversi, non può essere superiore a 30.

L'importo delle tasse di iscrizione e di esame relative ai corsi singoli è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Roma, 27 ottobre 2016


Francisco Matte Bon